*)

I DIRITTI ACQUISITI NON SI TOCCANO.

Il nostro contratto di lavoro prevede norme che regolano anche la vita futura del militare in servizio ed apre lo scenario dell'ordinamento giuridico dei diritti e concetti di 'legittimità" per il militare il quiescenza. Tali diritti, quindi, una volta acquisiti, diventano immutabili anche di fronte ad eventuali cambiamenti dell'ordinamento giuridico ed ottengono il massimo riconoscimento con la retribuzione della pensione. Pertanto la contrattazione collettiva non può essere toccata, in relazione ai diritti acquisiti, in senso peggiorativo e su posizioni previdenziali già consolidate ed entrate nel patrimonio del militare in attività di servizio. Un "diritto quesito" non può essere mutato da leggi successive, perché il rapporto di lavoro si è ormai definitivamente esaurito e trasformato nel diritto alla liquidazione della pensione e del T.F.R., quali parti della retribuzione, il cui pagamento è stato soltanto differito per fini previdenziali nell'interesse esclusivo del lavoratore. Il rapporto d'impiego si trasforma in diritto perfetto, quando la pensione è stata liquidata o quando il militare abbia diritto al collocamento a riposo anticipato su semplice domanda o in base al servizio e all'età raggiunta. E' questo il principio fondamentale dello "Stato di diritto", che vuole salvaguardare il concetto della "certezza del diritto" di fronte ad abusi dei pubblici poteri, per evitare che gli interessati siano esposti all'eventualità che gli atti, che li riguardano, possano essere caducati " ab initio" in base ad una diversa valutazione di opportunità politica. Ci troveremmo, in caso contrario, di fronte ad uno Stato autoritario e di fatto dittatoriale, che non rispetta l'autorità delle sentenze passate in giudicato ed i diritti acquisiti dai cittadini, in base ad accordi conclusi con l'autorità amministrativa con atti vincolati, che hanno ormai esaurito i loro effetti giuridici. Pertanto, per coloro che hanno diritto al collocamento in pensione vale il principio che solo le norme più favorevoli per i destinatari possono avere efficacia retroattiva e le nuove norme modificative in senso sfavorevole all'interessato non estendono la loro efficacia ai fatti compiuti sotto il vigore della legge precedente, benché dei fatti stessi siano pendenti gli effetti. In caso contrario, si verificherebbero gravi responsabilità per inadempimento ed il delitto di appropriazione indebita delle somme trattenute dal datore di lavoro (INPS) in ambito civilistico, ed il delitto di peculato in ambito penalistico, per cui eventuali leggi modificative di tali diritti quesiti finirebbero per legalizzare tali condotte illecite del datore di lavoro, pubblico o privato.

***) Zammataro Nino amministratore pagina facebook pensionati arma Carabinieri (org no profit)**